



ALTA RAPPRESENTANTE  
DELL'UNIONE EUROPEA  
PER GLI AFFARI ESTERI  
E LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 8.3.2013  
JOIN(2013) 3 final

2013/0078 (NLE)

Proposta congiunta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti  
della Repubblica popolare democratica di Corea**

## RELAZIONE

- (1) Il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, attua le misure previste dalla decisione 2010/800/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea ("Corea del Nord").
- (2) Il 18 febbraio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/88/PESC che modifica la decisione 2010/800/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, disponendo ulteriori misure restrittive.
- (3) Le misure supplementari comprendono un ulteriore criterio di designazione autonoma da parte dell'Unione nonché divieti riguardanti la fornitura di altri beni di interesse per i programmi della Corea del Nord legati alle armi di distruzione di massa, l'oro, i metalli preziosi e i diamanti, le banconote e le monete nordcoreane recentemente stampate o coniate e le obbligazioni pubbliche.
- (4) Le misure comprendono anche divieti riguardanti l'apertura di nuove succursali, filiali o uffici di rappresentanza di banche nordcoreane nel territorio degli Stati membri e la costituzione di nuove imprese comuni.
- (5) Inoltre, conformemente al punto 13 della risoluzione 2087 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU), alle persone o entità designate o a qualsiasi altra persona o entità nella Corea del Nord non deve essere concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso le misure adottate ai sensi delle pertinenti risoluzioni del CSNU, le misure dell'Unione adottate in attuazione delle pertinenti decisioni del CSNU o le misure contemplate dal presente regolamento.
- (6) A norma dell'articolo 215 del TFUE, per attuare queste misure è necessaria un'ulteriore azione dell'Unione.
- (7) L'Alta rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione propongono pertanto di modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 329/2007.

Proposta congiunta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafo 1,

vista la proposta congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio<sup>1</sup> attua le misure previste dalla decisione 2010/800/PESC.
- (2) Il 18 febbraio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/88/PESC che modifica la decisione 2010/800/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea<sup>2</sup>, disponendo ulteriori misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (di seguito "Corea del Nord"). La decisione 2013/88/PESC attua le misure supplementari richieste dalla risoluzione 2087 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) e altre misure autonome dell'Unione.
- (3) Le misure supplementari comprendono un ulteriore criterio di designazione autonoma, da parte dell'Unione, di persone ed entità soggette a misure restrittive, cioè le persone che sono coinvolte, anche mediante la prestazione di servizi finanziari, nella fornitura alla Corea del Nord o dalla Corea del Nord di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
- (4) Le misure vietano inoltre la vendita, la fornitura o il trasferimento alla Corea del Nord di taluni altri beni - specialmente determinati tipi di alluminio - di interesse per i programmi della Corea del Nord legati alle armi di distruzione di massa, in particolare al suo settore di missili balistici.
- (5) La decisione 2013/88/PESC vieta altresì la vendita, l'acquisto, il trasporto o l'intermediazione di oro, metalli preziosi e diamanti a, da o per conto del governo della Corea del Nord, la consegna di banconote e monete nordcoreane recentemente stampate o coniate o non emesse alla Banca centrale della Corea del Nord o a suo beneficio, nonché la vendita o l'acquisto di obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche della Corea del Nord. La decisione 2013/88/PESC specifica inoltre che, ove il Consiglio abbia previsto un divieto relativo ai servizi finanziari, questo

---

<sup>1</sup> GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 46 del 19.2.2013, pag. 28.

include la prestazione dei servizi di assicurazione e riassicurazione. Questo richiede una modifica tecnica del regolamento.

- (6) La decisione 2013/88/PESC vieta l'apertura di nuove succursali, filiali o uffici di rappresentanza di banche nordcoreane nel territorio degli Stati membri, nonché la costituzione di nuove imprese comuni o l'acquisizione di diritti di proprietà da parte di banche nordcoreane, inclusa la Banca centrale della Corea del Nord, con banche sotto la giurisdizione degli Stati membri.
- (7) Inoltre, conformemente al punto 13 della risoluzione 2087 (2013) del CSNU, è necessario stabilire che alle persone o entità designate o a qualsiasi altra persona o entità nella Corea del Nord non può essere concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso le misure in questione.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 329/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

Il regolamento n. 329/2007 è così modificato:

- (1) l'articolo 2 è sostituito da quanto segue:

### *"Articolo 2*

1. È vietato:
  - (a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie, compresi i software, elencati negli allegati I, I bis e I ter, anche non originari dell'Unione, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo nella Corea del Nord, o per l'uso in tale paese;
  - (b) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere il divieto di cui alla lettera a).
2. L'allegato I comprende tutti i prodotti, i materiali, le attrezzature, i beni e le tecnologie, compresi i software, considerati beni o tecnologie a duplice uso ai sensi del regolamento (CE) n. 428/2009\*.  
L'allegato I bis comprende altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che possono contribuire ai programmi nordcoreani legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici.  
L'allegato I ter comprende talune componenti chiave del settore dei missili balistici, quali determinati tipi di alluminio utilizzati nei sistemi legati ai missili balistici.
3. È vietato acquistare, importare o trasportare dalla Corea del Nord i beni e le tecnologie elencati negli allegati I, I bis e I ter, a prescindere dal fatto che essi siano originari o no di tale paese.

---

\* GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1".

- (2) All'articolo 3, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita da quanto segue:

"b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'elenco comune delle attrezzature

militari dell'Unione europea o negli allegati I, I bis e I ter, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o per la prestazione dell'assistenza tecnica connessa a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo nella Corea del Nord, o per l'uso nella Corea del Nord";

- (3) Sono inseriti i seguenti articoli 4 bis e 4 ter:

*"Articolo 4 bis*

1. È vietato:

- (a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell'allegato VII, anche non originari dell'Unione, al governo della Corea del Nord, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, alla Banca centrale della Corea del Nord e a qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo che essi possiedono o controllano;
- (b) acquistare, importare o trasportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell'allegato VII, anche non originari della Corea del Nord, dal governo della Corea del Nord, dai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, dalla Banca centrale della Corea del Nord e da qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero da qualsiasi entità o organismo che essi possiedono o controllano, e
- (c) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni di cui alle lettere a) e b) al governo della Corea del Nord, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, alla Banca centrale della Corea del Nord e a qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo che essi possiedono o controllano.

2. L'allegato VII comprende l'oro, i metalli preziosi e i diamanti oggetto dei divieti di cui al paragrafo 1.

*Articolo 4 ter*

È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, banconote e monete nordcoreane recentemente stampate o coniate o non emesse alla Banca centrale della Corea del Nord o a suo beneficio".

- (4) È inserito il seguente articolo 5 bis:

*"Articolo 5 bis*

1. Agli enti finanziari o creditizi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 16 è vietato:
  - (a) aprire un nuovo ufficio di rappresentanza, una nuova succursale o una nuova filiale nella Corea del Nord;
  - (b) costituire una nuova impresa comune con un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o con un qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2.

2. È vietato:
- (a) autorizzare l'apertura nell'Unione di un ufficio di rappresentanza o di una succursale o filiale di un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o di qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2;
  - (b) concludere accordi per, o per conto di, un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o di qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2, relativi all'apertura nell'Unione di un ufficio di rappresentanza, di una succursale o di una filiale;
  - (c) concedere un'autorizzazione per l'avvio e il proseguimento dell'attività di un ente creditizio, o per qualsiasi altra attività che richieda un'autorizzazione preventiva, da parte di un ufficio di rappresentanza, di una succursale o filiale di un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o di qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2, se l'ufficio di rappresentanza, la succursale o la filiale non era operativo/a prima del 19 febbraio 2013;
  - (d) acquisire o aumentare la partecipazione o acquisire qualsiasi altro diritto di proprietà in un ente finanziario o creditizio rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 16 da parte di un qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2".
- (5) All'articolo 6, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti da quanto segue:
- "1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da persone, entità e organismi elencati nell'allegato IV o a questi appartenenti. L'allegato IV comprende le persone, le entità e gli organismi designati dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in conformità del punto 8, lettera d), della risoluzione 1718 (2006) del CSNU.
  - 2. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da persone, entità e organismi elencati nell'allegato V o a questi appartenenti. L'allegato V comprende le persone, le entità e gli organismi non elencati nell'allegato IV che il Consiglio ha identificato, conformemente all'articolo 5, lettere b), c) e d), della decisione 2010/800/PESC del Consiglio\*\*, come:
    - (a) responsabili dei programmi della Corea del Nord legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici, nonché le persone od organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione e le entità che essi possiedono o controllano;
    - (b) persone, entità od organismi che forniscono servizi finanziari o provvedono, eventualmente con il coinvolgimento di cittadini degli Stati membri, o di entità disciplinate dal loro diritto interno oppure di persone o enti finanziari ubicati nel territorio dell'Unione, al trasferimento verso, attraverso o dal territorio dell'Unione di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici nonché le persone od organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione e le entità che essi possiedono o controllano;
    - (c) persone, entità od organismi coinvolti, anche mediante la prestazione di servizi finanziari, nella fornitura alla Corea del Nord o dalla Corea del Nord di armi e

materiale correlato di tutti i tipi, o di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

L'allegato V è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.

---

\*\* GU L 341 del 23.12.2010, pag. 32".

(6) Sono inseriti i seguenti articoli 9 bis e 9 ter:

*"Articolo 9 bis*

1. È vietato:

- (a) vendere o acquistare, direttamente o indirettamente, obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche emesse dopo il 19 febbraio 2013 ai seguenti soggetti o dai seguenti soggetti:
  - (1) la Corea del Nord o il suo governo e i suoi enti, imprese e agenzie pubblici;
  - (2) la Banca centrale della Corea del Nord;
  - (3) un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2;
  - (4) una persona fisica o una persona giuridica, entità od organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui ai punti i) o ii);
  - (5) una persona giuridica, un'entità o un organismo posseduti o controllati da una persona, un'entità o un organismo di cui ai punti i), ii) o iii);
- (b) fornire servizi di intermediazione concernenti obbligazioni pubbliche o garantite da autorità pubbliche emesse dopo il 19 febbraio 2013 a una persona, entità od organismo di cui alla lettera a);
- (c) assistere una persona, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) nell'emissione di obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche, prestando servizi di intermediazione, pubblicità o qualsiasi altro servizio relativo a dette obbligazioni.

*Articolo 9 ter*

1. Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

- (a) persone, entità od organismi designati elencati negli allegati IV e V;
- (b) qualsiasi altra persona, entità o un organismo della Corea del Nord, compreso il governo e i suoi enti, imprese e agenzie pubblici;

- (c) qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità od organismi di cui alle lettere a) e b).
- 2. Si considera che le misure istituite a norma del presente regolamento abbiano inciso sull'esecuzione di un contratto o di un'operazione quando l'esistenza o il contenuto della richiesta derivano, direttamente o indirettamente, da tali misure.
- 3. In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona che intende esercitare il diritto.
- 4. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento".
- (7) Il testo dell'allegato I del presente regolamento è inserito come allegato I ter.
- (8) All'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 3 bis, i riferimenti "allegati I e I bis" sono sostituiti dai riferimenti "allegati I, I bis e I ter".
- (9) Il testo dell'allegato II del presente regolamento è inserito come allegato VII".

## *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il Presidente*



## **ALLEGATO I**

*"ALLEGATO I ter*

### **Beni di cui all'articolo 2, paragrafo 2**

Talune componenti chiave del settore dei missili balistici, quali determinati tipi di alluminio utilizzati nei sistemi legati ai missili balistici

7601	Alluminio greggio
7602	Cascami ed avanzi di alluminio
7603	Polveri e pagliette di alluminio
7605	Fili di alluminio
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm
7609	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità
7604	Barre e profilati di alluminio
7608	Tubi di alluminio"

## **ALLEGATO II**

### *"ALLEGATO VII*

#### **Elenco di oro, metalli preziosi e diamanti di cui all'articolo 4 bis**

Codice SA	Designazione
7102	Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati
7106	Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere
7108	Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere
7109	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati
7110	Platino, greggio, semilavorato o in polvere
7111	Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati
7112	Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi"